



**Sindacato Italiano
Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale**

**Alla Presidenza della della I Commissione
Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
della Camera dei Deputati
Roma**

com_affari_costituzionali@camera.it

Prot.36/p/2017

Oggetto: conversione in legge del DL 14/2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (A.C. n. 4310).

A corredo dell'audizione informale del 6 marzo, a cui hanno preso parte i segretari nazionali Mario Roselli e Pierluciano Mennonna, dinanzi al Presidente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati, on. Andrea Mazziotti di Celso e della Presidente della II Commissione (Giustizia), on. Donatella Ferranti, questa organizzazione sindacale invia il seguente contributo.

In primo luogo viene da chiedersi da dove nasca l'urgenza di un decreto legge, quando sarebbe stato più opportuno, per materie così delicate e complesse, un procedimento legislativo ordinario.

Nell'insieme, si ritiene di ascrivere questo provvedimento nel più generale contesto dell'esposizione dei sindaci, eletti direttamente dal corpo elettorale, con il pericolo però di squilibrare l'architettura della L. 121/1981: da un lato, nelle parti che modificano il TUEL, si forniscono più strumenti ai sindaci ma dall'altro si tratta di misure che potrebbero rivelarsi inefficaci. In più, l'impianto della norma si presenta come un articolato senza grandi vincoli per i vari soggetti istituzionali e l'assenza di fondi per la sua realizzazione ne è la testimonianza.

Altro dettaglio, tutt'altro che trascurabile, riguarda l'eccessiva attenzione verso le realtà turistiche o i luoghi di interesse artistico, lasciando sullo sfondo periferie e luoghi ove la presenza dello Stato sarebbe necessaria.

Più particolarmente:

- **in premessa**, non si ravvisano le ragioni di "straordinaria necessità ed urgenza";
- **articolo 2**: correttamente, restano ferme le competenze statali. Tuttavia nell'enunciazione non si specifica mai con quale cadenza si adottino le linee generali tra ministro dell'Interno e Conferenza Unificata nè esiste una codificazione delle materie di interesse comune;
- **articolo 3**, comma 2: le indicazioni sul sostegno finanziario delle Regioni sono del tutto

sfumate nè si comprende, al di là della mera enunciazione, quale possa essere il reale impegno delle stesse. A tal proposito occorrerebbe una più ampia visione che facesse leva principalmente sulle Prefetture per quanto attiene alle modalità di accesso ai fondi europei (Pon e Por), vera leva di una efficace regia sul versante della sicurezza e dell'educazione alla legalità. Al comma 3 si inserisce poi un pericoloso meccanismo di selezione dei presidi di polizia, quando queste funzioni spettano esclusivamente allo Stato;

- **articolo 5:** le formulazioni ordinatorie pongono in modo eccessivamente sfumato la relazione tra Prefetto e Sindaco, che da componenti del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica diventano soggetti sottoscrittori di un patto. In più, al comma 2, nell'indicazione delle aree urbane soggette ad individuazione, non sono menzionate scuole, ospedali, luoghi di culto e altre realtà degne di attenzione;

- **articolo 6:** l'istituzione del Comitato Metropolitano, così pensato -con la "copresidenza" di due soggetti che insistono sullo stesso territorio ma per funzioni che attengono esclusivamente allo Stato-, potrebbe determinare indirizzi differenti rispetto al Comitato Provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica, istituito dall'art.20 della L. 121/1981. Ne potrebbe svuotare l'azione conferendo ripercussioni sul piano operativo e sull'efficienza dell'apparato della sicurezza. È inoltre incomprensibile l'esclusione del Questore, figura tecnica e Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza individuata dalla L. 121/1981;

- **articolo 6:** il Daspo urbano rischia di essere inefficace. Prende spunto dalla misura in vigore per le manifestazioni sportive etc., ma in caso di violazione non esistono forme efficaci di deterrenza, se non l'art. 650 C.P.

- **articolo 7:** la menzione dei soggetti privati espone a non pochi equivoci, soprattutto se si tratta di finanziatori di campagne elettorali o soggetti interessati alle dinamiche della sicurezza. In tal senso, occorre una specifica indicazione dei procedimenti di selezione degli stessi;

- **articolo 8:** al comma 1, non è specificato se l'ordinanza contingibile del Sindaco possa essere rinnovabile. Si tratta, in larga parte, di prerogative già in capo al Sindaco. Vengono statuite per legge responsabilità utili, tanto in positivo che in negativo, alla contesa elettorale;

- **articolo 11:** il Prefetto, di fatto, è chiamato a stilare una graduatoria degli immobili da liberare. In tal modo si potrebbe configurare una "diversa posizione" tra Autorità Giudiziaria e Prefetto. In più, la novella legislativa non sembra contemplare casi legati a necessità abitative, vera emergenza che rischia di essere confinata solo in un'ottica di ordine pubblico. Nelle cronache metropolitane spesso si legge di casi di occupazioni di richiedenti asilo, profughi, a cui il presente decreto sembra non pensare, soprattutto per quanto attiene a soluzioni percorribili anche con la partecipazione di soggetti istituzionali;

- **articolo 12:** le violazioni indicate, soprattutto per quanto concerne il riposo dei cittadini, dovrebbe richiamare forme di tabellazione su emissioni sonore (decibel) poiché la nostra esperienza rimette a numerose variabili le forme di rilevazione;

- **articolo 13**: come per l'art.6, il Daspo rischia di essere inefficace. Prende spunto dalla misura in vigore per le manifestazioni sportive etc., ma in caso di violazione non esistono forme efficaci di deterrenza;

- **articolo 14**: sul numero unico di emergenza 112, e alle relative centrali operative, si segnala che già la L. 124/2015 delega il governo a provvedervi. In più, non si comprende il motivo per cui le Regioni debbano parteciparvi quando le reali necessità dovrebbero riguardare le forze di polizia, il Soccorso Pubblico e le polizie locali;

- **articolo 17**: non vi sono fondi sulle misure indicate nel DL, quando sarebbe necessario uno sforzo in tal senso.

Per tutti questi motivi si invita ad una attenta riflessione, prendendo tutto il tempo necessario per gli aggiustamenti e approfondimenti del caso.

Ringraziando per l'invito e per l'opportunità, con l'occasione porgo distinti saluti.

Roma, 7 marzo 2017

La Segreteria Nazionale